

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge detta norme di democrazia paritaria per l'accesso di cittadini e cittadine alle Assemblee elettive in condizioni di uguaglianza.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle competizioni elettorali relative alle Assemblee elettive di circoscrizioni nei comuni, comuni, città metropolitane, province, regioni a statuto ordinario, nonché alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 3.
(Candidature in liste o gruppi)

1. In ogni lista o gruppo di candidati, le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini, sono disposte in ordine alternato per sesso e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.

2. Liste o gruppi di candidati che non rispettano le predette norme sono irricevibili.

Art. 4.
(Candidature in collegi uninominali)

1. In ogni circoscrizione in cui le candidature sono proposte in collegi uninominali, le candidature complessive contraddistinte dal medesimo contrassegno sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.

2. Partiti, movimenti o coalizioni di partiti recanti il medesimo contrassegno nella circoscrizione che non rispettano le predette norme non sono ammessi alla competizione elettorale in quella circoscrizione.

Art. 5.
(Norma abrogativa di chiusura)

1. Ogni disposizione in contrasto con le norme di democrazia paritaria contenute nella presente legge è abrogata.